

Disciplina dell'orario di lavoro e dei tempi di guida nell'autotrasporto

CRONOLOGIA DELLE NORME EUROPEE

Regolamento n. 543/69/CE (*G.U.C.E. n. L 77 del 29 marzo 1969*);

Accordo Europeo 1° luglio 1970 (AETR);

Regolamento del 20 luglio 1970, n. 1463/70/CEE;

Direttiva Consiglio Ue n. 98/76/Ce;

Regolamento n. 2828/77/CE;

Regolamento n. 2829/77/CE (*G.U.C.E. n. L 334 del 24 dicembre 1977*);

Regolamento del 20/12/1985 n. 3820/85/CEE (*G.U.C.E. n. L 370 del 31 dicembre 1985*);

Regolamento del 20/12/1985 n. 3821/85/CEE (*G.U.C.E. n. L 370 del 31 dicembre 1985*);

Direttiva Consiglio Ue del 23/11/1988, n. 88/599/CE (*G.U.C.E. n. L 13 del 13/2/1989*);

Regolamento del 23 ottobre 1993 n. 3118/93/CE Regolamento del 24/9/1998, n. 2135/98/CE (*G.U.C.E. n. L 274 del 9 ottobre 1998*);

Regolamento del 13 giugno 2002, n. 1360/2002/CE;

Direttiva Consiglio Ue 2002/15/CE (*G.U.C.E. n. L 80 del 23 marzo 2002*);

Regolamento n. 432/2004/CE;

Regolamento del 15 marzo 2006, n. 561/2006 (*G.U.C.E. n. L 102 del 11 aprile 2006*)

Direttiva Consiglio Ue 2006/22/CE (*G.U.C.E. n. L 102 del 11 aprile 2006*);

CRONOLOGIA DELLE NORME ITALIANE

Legge n. 298/1974;

Legge 6/3/1976, n. 112, di ratifica dell'accordo Europea 1/7/1970 (G.U. 17/4/1976, n. 102);

Legge 13 novembre 1978, n. 727 (G.U. 23 novembre 1978, n. 328);

Legge n. 24 novembre 1981, n. 689;

DI 6 febbraio 1987, n. 16, conv. in legge 30 marzo 1987, n. 132;

DLgs 30 aprile 1992, n. 285 (G.U. 18 maggio 1992, n. 114);

Decreto ministeriale 4 gennaio 1995 (G.U. 9 gennaio 1995, n. 6);

Decreto interministeriale 12 luglio 1995 (G.U. n. 262 del 9 novembre 1995);

Decreto ministeriale 20 dicembre 1996 (G.U. 28 dicembre 1996, n. 303);

Decreto ministeriale 22 dicembre 1998 (G.U. 28 dicembre 1998, n. 301);

Decreto ministeriale 29 dicembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303);

DLgs n. 395/2000;

Decreto ministeriale 24 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304);

DLgs n. 66/2003;

DI 27 giugno 2003, n. 151, conv. in legge 1° agosto 2003, n. 241;

Decreto ministeriale 22 dicembre 2004 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31/3/2006 (G.U. 12 aprile 2006);

DLgs 19 novembre 2007, n. 234

DLgs 4 agosto 2008, n. 144

NORME FONDAMENTALI

Regolamento CE n. 561/2006

Disciplina dei tempi di guida nel settore dell'autotrasporto

AETR

Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti internazionali su strada

D.Lgs. 285/1992

Sanzioni previste dal Codice della strada per le violazioni di cui al regolamento CE n. 561/2006

D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, *(attuativo della direttiva 2002/15/CE)* Disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

D.Lgs. 144/2008

Disciplina del sistema di controllo, sia su strada, sia presso i locali delle imprese, per i veicoli soggetti all'obbligo di installazione del cronotachigrafo

Regolamento (CE) n. 561/2006

(15 marzo 2006)

Articolo 2, paragrafo 1

Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:

- a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure
- b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

TEMPI DI GUIDA

Articolo 4 - Definizioni

- i) «**settimana**»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;
- j) «**tempo di guida**»: la durata dell'attività di guida registrata
- k) «**periodo di guida giornaliero**»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale
- l) «**periodo di guida settimanale**»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana

Articolo 6, paragrafo 1

Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.

Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di 2 volte nell'arco della settimana.

Articolo 4 – Definizioni

d) «**interruzione**»: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo

Articolo 7

Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, il conducente osserva un'**interruzione** di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

Art. 174, commi 4 – 5 - 6, D.lgs. n. 285/1992 (CdS)

Violazione dell'art. 6 par. 1, co. 1 e 2 Reg. 561/2006 - Superamento del periodo di guida giornaliero

Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7

Sono sanzionati il conducente e gli altri membri dell'equipaggio. L'impresa da cui dipende il lavoratore è obbligata in solido. Per le violazioni commesse in un altro Stato membro dell'U.E., se non già contestate all'estero ed accertate in Italia, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana.

fino al 10%	(54 min. per periodi di 9 ore – 60 min. per periodi di 10 ore), sanzione amministrativa da 38 a 152 € - ex art. 202 CdS - 38 €
superiore al 10 % fino al 20%	(da 55 min. a 108 min per periodi di 9 ore – da 61 min. - 120 min. per periodi di 10 ore), sanzione amministrativa da 300 a 1200 € - ex art. 202 CdS - 300 €
superiore al 20%	(da 109 min. in su per periodi di 9 ore 121 min. per periodi di 10 ore), sanzione amministrativa da 400 a 1600 € - ex art. 202 CdS – 400€

Art. 174, comma 8, D.lgs. n. 285/1992 (CdS)

Violazione dell'art. 7 par. 1, co. 1 e 2 Reg. 561/2006 – Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni

Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7

Sono sanzionati il conducente e gli altri membri dell'equipaggio. L'impresa da cui dipende il lavoratore è obbligata in solido. Per le violazioni commesse in un altro Stato membro dell'U.E., se non già contestate all'estero ed accertate in Italia, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana.

sanzione amministrativa **da 155 a 620 €** - ex art. 202 CdS - **155 €**

Articolo 6 Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE.

Art. 174, comma 7, D.lgs. n. 285/1992 (CdS)

Violazione dell'art. 6 par. 2 Reg. 561/2006 - Superamento del periodo di guida settimanale

Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7

Sono sanzionati il conducente e gli altri membri dell'equipaggio. L'impresa da cui dipende il lavoratore è obbligata in solido. Per le violazioni commesse in un altro Stato membro dell'U.E., se non già contestate all'estero ed accertate in Italia, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana.

fino al 10% (fino a 336 minuti),

sanzione amministrativa **da 38 a 152 €** -ex art. 202 CdS - 38 €

superiore al 10 % fino al 20% (da 337 min. a 672 min.),

sanzione amministrativa **da 250 a 1000 €** - ex art. 202 CdS - 250 €

superiore al 20% (da 673 min. in su),

sanzione amministrativa **da 400 a 1600 €** ex art. 202 CdS – 400 €

Articolo 6

3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.

4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.

Art. 174, comma 7, D.lgs. n. 285/1992 (CdS)

Violazione dell'art. 6 par. 3 Reg. 561/2006 - Superamento del periodo di guida bisettimanale

Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7

Sono sanzionati il conducente e gli altri membri dell'equipaggio. L'impresa da cui dipende il lavoratore è obbligata in solido. Per le violazioni commesse in un altro Stato membro dell'U.E., se non già contestate all'estero ed accertate in Italia, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana.

fino al 10% (fino a 540 minuti),

sanzione amministrativa **da 38 a 152 €** ex art. 202 CdS - **38 €**

superiore al 10 % fino al 20% (da 541 min. a 1080 min.),

sanzione amministrativa **da 250 a 1000 €** - ex art. 202 CdS - **250 €**

superiore al 20% (da 1081 min. in su),

sanzione amministrativa **da 400 a 1600 €** - ex art. 202 CdS - **400 €**

PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERO

Articolo 4 – Definizioni

g) «**periodo di riposo giornaliero**»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:

— «**periodo di riposo giornaliero regolare**»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,

— «**periodo di riposo giornaliero ridotto**»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.

. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.

Articolo 8, paragrafo 5

In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Articolo 9, paragrafo 1 (sintesi)

Il conducente trasportato con il veicolo su una nave o su un treno, durante il periodo di riposo può svolgere altre attività in massimo 2 occasioni e per non più di 1 ora complessiva.

Art. 174, comma 4,5,6, D.lgs. n. 285/1992 (CdS)

Violazione dell'art. 8 par. 1 Reg. 561/2006 – Inosservanza delle disposizioni relative ai periodi minimi di **riposo giornaliero**

Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7

Sono sanzionati il conducente e gli altri membri dell'equipaggio. L'impresa da cui dipende il lavoratore è obbligata in solido. Per le violazioni commesse in un altro Stato membro dell'U.E., se non già contestate all'estero ed accertate in Italia, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana.

- fino al 10% (fino a 66 min. per periodi di 11 ore
fino a 72 min. per periodi di 12 ore
fino a 54 min. per periodi di 9 ore),
sanzione amministrativa **da 200 a 800 €** - ex art. 202 CdS - **200 €**
- superiore al 10 % fino al 20% (da 67 min. a 132 min. per periodi di 11 ore
da 73 min. a 144 min. per periodi di 12 ore
da 55 min. a 108 min. per periodi di 9 ore),
sanzione amministrativa **da 350 a 1400 €** - ex art. 202 CdS - **350 €**
- superiore al 20% (da 133 min. in su per periodi di 11 ore
145 min. in su per periodi di 12 ore
da 109 min. in su per periodi di 9 ore),
sanzione amministrativa **da 400 a 1600 €** - ex art. 202 CdS – **400 €**

PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALE

Art. 4 – Definizioni

h) «**periodo di riposo settimanale**»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:

— «**periodo di riposo settimanale regolare**»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;

— «**periodo di riposo settimanale ridotto**»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;

i) «**settimana**»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;

Articolo 8

6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.

Art. 174, comma 7, D.lgs. n. 285/1992 (CdS)

Violazione dell'art. 8 par. 6 Reg. 561/2006 – Inosservanza delle disposizioni relative ai periodi minimi di riposo settimanale

Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa fra le ore 22 e le ore 7

Sono sanzionati il conducente e gli altri membri dell'equipaggio. L'impresa da cui dipende il lavoratore è obbligata in solido. Per le violazioni commesse in un altro Stato membro dell'U.E., se non già contestate all'estero ed accertate in Italia, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana.

fino al 10% **non sono previste sanzioni**

da oltre il 10% al 20%

(da 271 min. a 540 min. nel caso di periodi di 45 ore

oppure da 145 min. a 288 min. in su nel caso di periodi di 24 ore)

sanzione amministrativa **da 350 a 1400 €** - ex art. 202 CdS - **350 €**

da oltre il 20% in su

(da 541min. in su nel caso di periodi di 45 ore

oppure da 289 min. in su nel caso di periodi di 24 ore),

sanzione amministrativa **da 400 a 1600 €** - ex art. 202 CdS – **400 €**

DEROGHE

Articoli 11 – 12 – 13 (sintesi)

Deroghe generali relative alla durata dei tempi di guida

A condizione di:

- 1) non compromettere la sicurezza stradale;
- 2) poter raggiungere un punto di sosta appropriato;

il conducente può derogare alla durata dei periodi di guida e di riposo, nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico.

Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione o nel tabulato dell'apparecchio di controllo il motivo della deroga.

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA DI TRASPORTO

Articolo 10 (sintesi) - Alle imprese di trasporto:

è fatto espresso divieto di retribuire i conducenti o di concedere loro premi o maggiorazioni retributive sulla base delle distanze percorse ovvero del volume delle merci trasportate, al fine di incoraggiare gli autisti a commettere infrazioni in materia di tempi di guida, interruzioni e riposi;

è fatto obbligo di organizzare l'attività dei conducenti con modalità che consentano a ciascuno di essi di conoscere e rispettare le disposizioni in materia di apparecchi di controllo (cronotachigrafi), nonché le norme in materia di tempi di guida e riposo;

è fatto obbligo di effettuare appositi e regolari controlli per verificare l'effettivo rispetto delle disposizioni normative

Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai propri conducenti, anche quando la violazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo;

le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i capofila, i subappaltatori e le agenzie di collocamento degli autisti devono assicurarsi che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi alle disposizioni del regolamento CE n. 561/2006.

Violazione dell'art. 174 comma 14 D.Lgs. n. 285/1992 (CdS):

Inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento. n. 561/2006, ovvero degli obblighi di tenuta dei documenti prescritti ovvero, tenuta di documenti scaduti, incompleti o alterati.

Sanzione amministrativa da **307 a 1228 €.** - ex art. 202 CdS **307 €.**

per ciascun dipendente e per ciascuna violazione alla quale la condotta illecita si riferisce

Violazione dell'art. 19 della L. 13 novembre 1978, n. 727

Mancata conservazione per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione o mancata esibizione o consegna e l'uso non corretto o irregolare dei fogli di registrazione (dischi cronotachigrafi).

All'art. 19 della L. 727/1978 si applicano le disposizioni del titolo VI del D.Lgs. 285/1992 (CdS)

Sanzione amministrativa da **24 a 94 €.** ex art. 202 CdS **24 €.** per ciascun giorno lavorativo

Sintesi delle disposizioni di carattere generale relative all'applicazione delle sanzioni amm.ve pecuniarie per le violazioni delle norme del C.d.S.

Articolo 195 co. 3 - L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie é aggiornato ogni 2 anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei 2 anni precedenti.

Articolo 201 – La notificazione delle violazioni deve avvenire entro 90 gg. dall'accertamento.

Articolo 202 - Il trasgressore é ammesso a pagare entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Sintesi delle disposizioni di carattere generale relative all'applicazione delle sanzioni amm.ve pecuniarie per le violazioni delle norme del C.d.S.

Termini decorrenti dalla data di contestazione o notificazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

- entro 30 giorni i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione maggiore di 200 €, possono presentare al prefetto istanza di rateazione (art. 202-bis)
- entro 60 giorni, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può essere presentato ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione (art. 203)

Ricorso al giudice di pace (art. 204-bis)

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può essere proposto, in alternativa al ricorso al prefetto, ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Per le violazioni accertate da funzionari dello Stato, la legittimazione passiva nel giudizio spetta al prefetto.

Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 234

“Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto”

E’ la disciplina dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Regolamenta:

- la durata massima settimanale della prestazione di lavoro;
- i riposi intermedi;
- i periodi di riposo;
- il lavoro notturno.

Art. 3 – Definizioni (sintesi)

d) **lavoratore mobile**: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che é al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi

e) **autotrasportatore autonomo**: una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che é abilitata a lavorare per conto proprio e che non é legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che, libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che é libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali requisiti sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto

Art. 3 – Definizioni – Orario di lavoro:

ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile é sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;

2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;

3) sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera *b*);

4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo é sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso;

Art. 4 – Durata massima settimanale della prestazione

1. La durata media della settimana* lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.

*** Art. 3 co. 1 lettera g) - settimana:**

il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedì e le ore 24,00 della domenica

2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi.

4. La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro é pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.

Art. 9 co. 1 – Sanzioni

Violazione dell'art. 4 - superare la durata massima settimanale della prestazione

nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10 %,

sanzione amministrativa **da 130 a 780 €** - ex art. 16 L.689/81 - **260 €**

per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione

nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 %,

sanzione amministrativa **da 260 a 1560 €** - ex art. 16 L.689/81 - **520 €**

per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione

Art. 5 – Riposi intermedi

1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro é compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.
2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

Art. 9 co. 2 – Sanzioni

Violazione dell'art. 5 - non concedere i prescritti riposi intermedi.

Sanzione amministrativa **da 130 a 300 €** - ex art. 16 L.689/81 - **100 €**

Art. 6 – *Periodi di riposo*

1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.

Art. 9 co. 2 – *Sanzioni*

Violazione dell'art. 6 - non concedere i prescritti riposi all'apprendista

Sanzione amministrativa **da 105 a 630 €** ex art. 16 L.689/81 - **210 €**

Art. 3 – Definizioni – notte e lavoro notturno

h) notte: un periodo di almeno 4 ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00;

i) lavoro notturno: ogni prestazione espletata durante la notte;

Art. 7 – Lavoro notturno

1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.

2. Il lavoro notturno é indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreché il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

Art. 9 co. 4 – Sanzioni

Violazione dell'art. 7 co. 1 - far superare il limite massimo di lavoro notturno.

Sanzione amministrativa **da 300 a 900 €** ex art. 16 L.689/81 - **300 €** per ogni lavoratore e per ogni giornata

Art. 8 – *Informazione e registri*

1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente decreto legislativo.

4. La contrattazione collettiva definisce le modalità di informazione di cui al comma 1.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato.

I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione.

3. Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro.

Art. 9 co. 5 – Sanzioni

Violazione dell'art. 8

- non informare i lavoratori secondo le prescritte modalità previste dalla contrattazione collettiva;
- non registrare l'orario di lavoro dei lavoratori mobili;
- rifiutarsi di rilasciare al lavoratore mobile, che la richieda, copia delle registrazioni dell'orario di lavoro espletato.

Sanzione amministrativa **da 250 a 1500 €**

Per le violazioni sanabili è applicabile all'illecito la diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004 ed in caso di adempimento la sanzione minima sarà pari a **250 €**.

In caso di infedeli registrazioni, non sarà applicabile la diffida e quindi la sanzione sarà ridotta ex art 16 L.689/1981 in misura pari a **500 euro**

Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144

(sintesi)

Art. 1- Ambito di applicazione

Disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti CEE 3821/85 e 561/2006.

Art. 2 – Autorità competenti

Le funzioni dell'ufficio di coordinamento sono attribuite al Ministero delle infrastrutture.

Il Ministero dell'interno e quello del Lavoro e delle politiche sociali pianificano e coordinano rispettivamente le attività di controllo su strada (polizia stradale) e presso i locali delle imprese di autotrasporto (ispettori del lavoro).

Art. 3 – Sistemi di controllo

Controlli annuali su almeno il 3% (dal 1°/1/2010) dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti 3821/85 e 561/2006. A partire dal 2012 potrà essere aumentata al 4%.

Del totale di giorni di lavoro effettivo dei conducenti da controllare, il 30% è verificato su strada (dalla polizia stradale), mentre almeno il 50% nei locali delle imprese (dagli ispettori del lavoro).

Art. 4 – Determinazione del numero di controlli

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce il numero di veicoli immatricolati soggetti ai regolamenti CE 3821/85 e 561/2006.

Dai dati rilevati l'ufficio di coordinamento determina il numero minimo di controlli da garantire

Art. 5 – Comunicazione dei dati relativi ai controlli

Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro P.S. entro il 31 marzo di ogni anno comunicano i dati relativi all'anno precedente.

Art. 6 – Controlli su strada ...omissis...

Art. 7 – Controlli nei locali dell'impresa

Dati da rilevare durante l'attività di controllo:

- I punti elencati nella parte A e B dell'all. 1 al D.Lgs. 144/08;
- se trattasi di attività a livello nazionale o internazionale;
- se trattasi di attività passeggeri o merci;
- se trattasi di attività per conto proprio o per conto terzi;
- le dimensioni del parco veicoli dell'impresa;
- il tipo di tachigrafo, se analogico o digitale.

Art. 7 – Controlli nei locali dell'impresa

- I verbali contenenti i dati rilevati in sede di controllo, vengono conservati dalle imprese responsabili dei conducenti per un anno.
- Con lo scopo di agevolare le operazioni di controllo, è stabilito un modello di “lista di controllo”.
- Ai sensi dell'art. 7, commi 5-7, del d.lgs. n. 144/2008 i controlli nei locali delle imprese si effettuano anche quando sono state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento CE n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/1985.

Art. 9 – Modulo di controllo delle assenze dei conducenti

L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, che deve essere compilato in ogni sua parte.

Il modulo di cui al comma 1 é conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

Art. 9 – Modulo di controllo delle assenze dei conducenti

Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sé il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 146,00 a 584,00 €.

Alla stessa sanzione é soggetta l'impresa che non conserva il modulo per un anno periodo di tempo dalla data di scadenza del periodo cui si riferisce.